



OGGETTO: < RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FASCIA LITORANEA – 1° STRALCIO FUNZIONALE >

CUP: H49J19000270002

CIG : 8244425ABA

## FAQ CHIARIMENTI

### **Chiarimento n. 5: Sopralluogo e data consegna documentazione**

Con la presente, in relazione a quanto dedotto al punto 12.6 del Disciplinare, rispetto all'obbligo di sopralluogo autonomo da parte degli operatori economici, di cui è necessario dichiarare l'avvenuta ottemperanza tramite apposita dichiarazione, si rappresenta come, l'attuale momento emergenziale CORONAVIRUS e le misure di contenimento adottate dal governo, con particolare riferimento ai DPCM 8, 9 ed 11 Marzo, al Protocollo sulla sicurezza, ed al DL 18/2020, sconsigliano vivamente di imporre il sopralluogo in parola. Infatti siffatta metodologia, presuppone la presenza fisica in loco, prescrivendo adempimenti che, oltre a limitare la concorrenza, per le indubbie difficoltà di spostamento da altre regioni, potrebbero collidere con le esigenze di rispetto della salute pubblica e con le indicazioni sempre più stringenti sugli spostamenti personali emanate dal governo. Questo, anche considerando come il sopralluogo dovrebbe avvenire prima del 2 Aprile pv, data di scadenza della gara, in periodo ancora pienamente rientrante nelle restrizioni e cautele da adottare, non potendo molti operatori reperire le mascherine necessarie agli spostamenti, considerate DPI ai sensi del Decreto 18/2020. D'altronde è da ricordare come il sopralluogo non sia più obbligatorio ai sensi della normativa vigente, come disponeva in precedenza l'art. 106 comma 2 del DPR 207/2010. Si specifica come l'attuale art. 79 comma 2 del codice, non prescriva assolutamente tale necessità, ben potendo codesta Amministrazione emanare un mero chiarimento, specificando come il sopralluogo risulti facoltativo e non obbligatorio, lasciando quindi agli operatori economici la scelta di intervenire in loco, ovvero di partecipare direttamente. Si chiede inoltre a codesta Amministrazione di voler disporre, nel contempo, lo spostamento ad altra data dell'apertura in seduta pubblica della documentazione amministrativa, attualmente determinata al 2 Aprile 2020, rispetto alla quale risultano ancora più pregnanti le considerazioni sopra esposte rispetto al sopralluogo

### **Risposta Chiarimento n. 5**

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in corso, di rilevanza internazionale, e in considerazione di quanto previsto, da ultimo, dal DPCM 11 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con cui sono introdotte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica che non si effettuerà sopralluogo autonomo obbligatorio già programmato ai sensi dell'art. 12.6 del disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura d'appalto, tenuto conto del grado di dettaglio della documentazione progettuale già messa a disposizione ai

---

concorrenti, ritenuta esaustiva per la formulazione dell'offerta, e al fine di assicurare al contempo la massima partecipazione, non sarà più necessario allegare all'interno della documentazione amministrativa l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

Il disciplinare di gara è, pertanto, da intendersi così conseguenzialmente rettificato.

2. Per quanto riguarda il termine perentorio rimane quello indicato nel bando e nel disciplinare di gara per il ricevimento delle offerte e per l'apertura in seduta pubblica della documentazione amministrativa poiché trattasi di una procedura di gara per cui si è avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, a tal proposito l'Associazione ASMEL supporta i Comuni italiani, nel periodo di emergenza rendendo disponibili gli strumenti tecnologici e il supporto necessario per svolgere seggi di gara telematici in audio-video conferenza.

Il Responsabile dell'Area VI e RuP  
Dott. Ing. Giovanni Vito Bello

